

A.S. 1097

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
E DI
ENTI DEL TERZO SETTORE**

**Senato
Commissione 10^a
AFFARI SOCIALI, SANITA', LAVORO PUBBLICO E PRIVATO,
PREVIDENZA SOCIALE**

MEMORIA

Audizione del 07/05/2024

MEMORIA

Il Forum Terzo Settore sostiene da tempo la necessità di consolidare e valorizzare il Terzo settore attraverso l'adozione di previsioni legislative (in specie, di **semplificazioni normative**) puntuali e precise, soprattutto per favorire e sostenere l'attività degli enti più piccoli, che rappresentano oggi il cuore dell'associazionismo e del mondo della solidarietà.

Se oggi il Terzo settore necessita di politiche pubbliche precipuamente orientate all'implementazione di normative rispondenti a **esigenze di chiarezza e semplificazione regolatorie**, anche al fine di accrescere l'efficacia degli enti del Terzo settore nel perseguimento delle attività di interesse generale cui sono rivolti (art. 5 d.lgs. n. 117/2017), l'adozione e la discussione del disegno di legge A.S. 1097 oggi all'esame di questa Commissione assume un significato veramente importante, soprattutto alla luce di alcune **opportune correzioni o integrazioni recate al testo originario del provvedimento nel corso dell'esame alla Camera** e già frutto di adeguato confronto e interlocuzione tra Governo e Terzo settore in sede di Consiglio Nazionale del Terzo Settore e **proposte e sostenute, in alcuni casi sino dal 2017, dal Forum Nazionale Terzo Settore.**

Il riferimento è, in particolare, ad alcune importanti **modifiche al d.lgs. n. 117/2017** formalizzate nell'art. 4 del disegno di legge in questione.

Tra queste, risulta senza dubbio opportuna la previsione (art. 4, comma 1, lett. c), n. 1) dell'innalzamento a 300 mila euro del limite per la **redazione da parte degli enti di Terzo settore (non imprese) privi di personalità giuridica del bilancio in versione semplificata** (c.d. rendiconto per cassa). Del pari, rilevante e degna di apprezzamento anche la previsione per cui gli enti di ridottissime dimensioni con proventi non superiori a 60 mila euro possono aggregare i dati di entrate e uscite per cassa ai fini di una maggiore semplificazione (art. 4, comma 1, lett. c), n. 2), come la prevista facoltà recata agli enti di Terzo settore, che svolgono attività in via esclusiva o principale "in forma d'impresa" e/o "con modalità commerciali" e che non rivestono la qualifica di impresa sociale, anche di diritto (cfr. cooperative sociali), di redigere il bilancio d'esercizio secondo gli schemi e il contenuto previsti per il bilancio "ordinario" degli enti di Terzo settore "non imprese" (art.4, comma 1, lett. c), nn. 3 e 4). Tale ultima previsione consente efficacemente di predisporre un'informativa di certo più adeguata alla specificità dell'ente interessato.

Altrettanto opportuna è la previsione per cui agli enti del Terzo settore iscritti al Registro nazionale delle **attività sportive dilettantistiche** è fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'art. 9, comma 1-*bis* d.lgs. n. 36 del 2021 a condizione che i relativi proventi siano impiegati in attività di interesse generale afferenti allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche (art.

4, comma 1, lett. a). Parimenti adeguata è l'innalzamento dei limiti (art. 4, comma 1, lett. e) concernenti l'**organo di controllo**, per cui nelle associazioni riconosciute o non riconosciute del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 150 mila euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 300 mila euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 7 unità.

In materia di **revisione legale dei conti**, poi, risulta del pari appropriata e condivisibile l'innalzamento dei limiti (comma 1, lett. f) per cui le associazioni, riconosciute o non riconosciute e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito Registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Circa il tema dei **lavoratori impiegati nelle associazioni di promozione sociale**, si prevede opportunamente l'innalzamento di uno dei limiti stabiliti dall'attuale art. 36 d.lgs. n. 117/2017 (art. 4, comma 1, lett. g), elevando dal 5 al 20% il rapporto tra lavoratori rispetto al numero degli associati, rendendolo così più coerente con la storia e l'esperienza di questi enti.

Anche il **Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts)** è stato oggetto di modifiche necessarie e appropriate in sede di esame parlamentare, anche al fine di rendere più agevole l'accesso ai dati e il "dialogo" continuo con lo stesso Registro da parte degli enti interessati: il riferimento è sia la previsione per cui il legale rappresentante possa delegare una o più persone per lo svolgimento degli adempimenti inerenti l'inserimento e l'aggiornamento della documentazione presente nel Registro (art. 4, comma 1, lett. i), sia quella concernente il termine per l'aggiornamento dei contenuti del Registro stesso (art. 4, comma 1, lett. l), in forza della quale in caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti nonché di quelli relativi alle informazioni obbligatorie, l'ufficio del Registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.

Sul tema dell'**approvazione e del deposito dei bilanci**, si guarda con favore l'approvazione della previsione (art. 4, comma 1, lett. l) per cui i rendiconti e i bilanci e i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere approvati entro il termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. I rendiconti e i bilanci devono essere inoltre depositati presso il Runts o il Registro imprese entro sessanta giorni dall'approvazione.

Oltre l'opportuna previsione dell'**esclusione degli effetti devolutivi del patrimonio in capo alle ONLUS che non possono iscriversi al Runts** (art. 4, comma 1, lett. o), le modifiche intervenute alla Camera hanno giustamente interessato anche le **imprese sociali** con modifiche

concernenti sia la possibilità di ottenere la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 d.lgs. n. 117/2017 anche per gli enti che assumono la qualifica di imprese sociali (art. 4, comma 1, lett. b) e la previsione chiara e certa della percentuale (tre per cento) della quota da destinare a fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni riconosciute ai fini della vigilanza sulle imprese sociali e alle associazioni di rappresentanza e vigilanza sulle cooperative oppure alla Fondazione Italia Sociale (art. 5).

Tutte modifiche, queste appena riportate, di contenuto sicuramente rilevante e di necessaria rapida approvazione a attuazione.

Ciò non toglie che siano ancora aperti alcuni temi quali, ad esempio, la proposta concernente il **commercio equo e solidale** di cui all'art. 5, comma 1, lett. o) d.lgs. n. 117/2017 e la previsione per cui tali attività possano essere esercitate anche dalle cooperative sociali, o quella concernente la **responsabilità degli amministratori degli enti del Terzo settore**, facendo espresso riferimento al disposto dell'art. 18 cod. civ. per la responsabilità degli amministratori degli enti di piccole dimensioni (con proventi entro 50 mila euro), mentre per gli altri enti privi di personalità giuridica riproporre il contenuto dell'art. 6, comma 2 l. n. 383/2000 ossia l'applicazione del c.d. beneficio di escussione a favore delle persone che rappresentano l'ente. Ci auguriamo che esse possano essere oggetto di un prossimo veicolo normativo.

Ciò detto, si esprime sicuro apprezzamento e favore per la rapida approvazione del disegno di legge in questione così come emendato nel corso dell'esame alla Camera, augurandoci tuttavia che seguano interventi normativi della pari concretezza che mettano al centro gli enti del Terzo settore anche in coerenza con gli obiettivi cui risulta tesa nel suo complesso la riforma del Terzo settore.

Il Forum Terzo Settore rimane comunque a disposizione per gli approfondimenti che si riterranno più opportuni.

///